

# **REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA DEL COMUNE DI PASIAN DI PRATO**

Approvato con delibera consiliare n. 55/1995  
Modificato con delibera consiliare n. 132/2001  
Modificato con delibera consiliare n. 83/2006  
Modificato con delibera consiliare n. 39/2012  
Modificato con delibera consiliare n. 10/2024

## **Art. 1 Istituzione e finalità**

In attuazione dell'art. 8 dello Statuto comunale, il Comune di Pesian di Prato istituisce la Commissione per le "Pari Opportunità tra Uomo e Donna", in conformità ai principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione, alle indicazioni contenute nella "Risoluzione sulla situazione della donna in Europa" adottate dal Parlamento europeo il 17/01/1984, dalla Legge 10 aprile 1991, n. 125, e dalla Legge regionale 21 maggio 1990, n. 23

La Commissione nasce secondo un'impostazione intesa ad uscire dalle genericità dei discorsi di denuncia e rivendicazione, per realizzarsi in iniziative concrete aventi come scopo lo sviluppo e la promozione di tutte quelle attività, nei diversi settori, dalla scuola, al lavoro, alla sanità, alla cultura, che abbiano come obiettivo il raggiungimento di una parità di responsabilità tra uomini e donne.

Consapevole del fatto che di vera democrazia si può parlare quando è garantito l'accesso a tutti i cittadini, senza distinzione di genere, alle responsabilità istituzionali ai vari livelli a partire da quello locale, la Commissione propone di operare affinché:

- 1) il riconoscimento del diritto delle pari dignità si diffonda nella coscienza collettiva e si realizzi a partire dall'amministrazione comunale;
- 2) la propria azione sia propositiva e non di antitesi possa portare all'individuazione del contributo che le donne sono in grado di dare per la crescita e lo sviluppo dell'intero sistema sociale, proprio con la possibilità di realizzazione attraverso la valorizzazione della differenza;
- 3) la propria azione propositiva e di impulso in merito alle tematiche dell'infanzia.

## **Art. 2 Funzioni**

1. La Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna, di seguito indicata come  
  
"Commissione", svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale, per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta ed indiretta nei confronti delle donne.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni la Commissione mantiene costanti rapporti con gli organi del Comune, con altri Enti, Istituzioni, e comitati costituiti con analoghe finalità come le organizzazioni sindacali, associazioni e ogni altro ente pubblico o privato operante nel territorio.
3. Alla Commissione, nell'autonomo svolgimento delle funzioni, compete:

- a) promuovere indagini, ricerche ed analisi sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile con particolare riferimento alla struttura ed al coordinamento degli orari e dei servizi sul territorio al fine di individuare interventi atti a superare ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità uomo-donna sia nella vita sociale che lavorativa.
- b) Predisporre progetti di “azioni positive” in relazione ai disposti della Legge 10 aprile 1991, n. 125, della Legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 e delle altre normative vigenti pro tempore nel settore delle pari opportunità tra uomo e donna.
- c) Sensibilizzare i due sessi alle responsabilità familiari e professionali per facilitare la partecipazione delle donne alla vita sociale, culturale ed economica della comunità.
- d) Esprimere parere consultivo preventivo sugli atti programmatici, finanziari e regolamentari del Comune considerati rilevanti per la condizione femminile.
- e) Promuovere azioni di stimolo e di informazione nei confronti di datori di lavoro, pubblici e privati, cooperative ed ogni altro tipo di associazione presente sul territorio in ordine alle materie di cui ai punti precedenti, vigilanza sull’attuazione dei principi di uguaglianza e parità uomo-donna.
- f) Promuovere azioni ed iniziative volte a prevenire ed affrontare la violenza di genere offrendo altresì alle donne servizi di prossimità per gestire in modo appropriato ed efficace tutte le situazioni di disagio e difficoltà che le coinvolgono.
- g) Pubblicizzare periodicamente, almeno una volta all’anno, il lavoro svolto dalla commissione stessa, presentando lo stato dei lavori ed i risultati emersi.
- h) Promuovere, con l’eventuale collaborazione di Enti Sanitari presenti nel territorio e con il finanziamento di Istituzioni Pubbliche, campagne contro le più importanti malattie femminili e a favore del potenziamento dei consultori, a tutela della maternità e della procreazione responsabile.
- i) Competono inoltre alla Commissione Pari Opportunità i seguenti obiettivi in materia d’infanzia:
  - tenere sotto controllo la situazione dell’infanzia a Pesian di Prato;
  - suggerire all’Amministrazione Comunale interventi a favore dell’infanzia;
  - suggerire all’Amministrazione Comunale le politiche per l’infanzia;
  - attivare progetti e interventi in collaborazione con le Scuole e le organizzazioni del terzo settore impegnate nella tutela dell’infanzia a livello locale, nazionale ed internazionale;
  - indicare i settori in cui effettuare analisi tematiche per evidenziare bisogni e necessità;
  - effettuare audizioni degli assistenti sociali attivi nel Comune o rappresentanti dei colleghi docenti degli istituti scolastici per individuare casi e percorsi bisognosi di attenzione;
  - consultare esperti nei processi educativi, formativi e pedagogici al fine di migliorare la qualità e l’efficacia delle iniziative della Commissione e più in generale dell’Amministrazione Comunale.
  - Integrare occasionalmente o per periodi definiti la propria composizione con l’intervento di Commissari tecnici – privi di diritto di voto – al fine di

arricchire la qualità delle analisi e più in generale della progettualità della Commissione. Tale misura potrà includere l'intervento di studenti universitari iscritti a Corsi di Laurea del settore della formazione o psicopedagogia.

- produrre interventi atti a mantenere alto il livello di attenzione della popolazione sui problemi dell'infanzia;
4. La Commissione, tramite la Presidente invia annualmente, entro il 30 giugno, al Consiglio comunale ed alla Giunta municipale, una relazione sulla condizione della donna sul territorio comunale e sullo stato di attuazione degli obiettivi delle pari opportunità, oltre alle problematiche affrontate in materia d'infanzia.

### Art. 3 Composizione

1. La Commissione è composta da:
  - a) le consigliere comunali in carica. All'atto dell'insediamento della commissione, le consigliere comunali dovranno esprimere per iscritto se intendono o meno far parte della Commissione.
  - b) Quattro commissarie e un commissario eletti dal Consiglio comunale con voto limitato ad uno, sulla base di specifiche esperienze e competenze acquisite nei settori: dell'assistenza e del volontariato sociale; dell'economia e del lavoro; della cultura e dell'informazione; dell'istruzione e della formazione professionale.
  - c) Due commissarie nominate dalla Giunta Comunale su proposta dell'Assessore delegato per le politiche di Pari Opportunità, scelte con criteri di significativa esperienza nel campo associazionistico e culturale del mondo femminile.
2. Le commissarie e il commissario eletti dal Consiglio comunale e nominati dalla Giunta Comunale possono essere scelti anche al di fuori dell'ambito comunale e sulla base di dichiarazioni di interesse, documentate da profilo curricolare e derivanti da avviso pubblico di selezione. In caso di mancata o insufficiente presentazione di dichiarazioni di interesse, ovvero in caso di carenza di requisiti nelle persone interessate, il Consiglio comunale e la Giunta comunale possono comunque procedere alla elezione e alla nomina dei commissari di competenza con riferimento ai medesimi requisiti previsti dal comma 1.
3. Nel caso nessuna donna venga eletta in Consiglio comunale, la Commissione sarà formata con le sole nomine di pertinenza consiliare e della Giunta comunale.
4. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio comunale.
5. Per le commissarie e il commissario, in ragione del loro mandato, è previsto il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per legge.
6. Inoltre, alle commissarie e al commissario compete un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, corrispondente all'importo definito dal Consiglio Comunale per le altre commissioni comunali previste per legge o statuto.

Art. 4  
Funzionamento

1. Nella prima seduta la Commissione elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta e nella componente femminile dell'organo, la Presidente e la Vicepresidente che la sostiene in caso di assenza o di impedimento.
2. La Presidente convoca e presiede le sedute. La Commissione è convocata alla Presidente anche su richiesta di almeno tre componenti.
3. La convocazione ordinaria è effettuata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, almeno tre giorni prima della seduta e contiene l'ordine del giorno dei lavori. Eventuali convocazioni straordinarie e urgenti vengono effettuate con le medesime modalità e avviso telefonico, almeno 24 ore prima della seduta.
4. Le sedute sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti.
5. Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Nello svolgimento delle proprie attività la Commissione può operare in gruppi o sottocommissioni di lavoro avvalendosi anche di persone esterne.
7. Le funzioni di segreteria sono svolte da una componente della Commissione designata dalla Presidente.
8. Ogni riunione della Commissione viene verbalizzata, il verbale contiene le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse; Il verbale della Commissione, redatto in forma deliberativa, deve comunque essere depositato presso l'Ufficio comunale competente entro 15 giorni dalla seduta, per il visto di regolarità tecnica del responsabile del Servizio competente, che successivamente lo inoltra a tutti componenti della Commissione.
9. In caso di assenze di un componente della Commissione superiore a 3, non adeguatamente giustificate alla Presidente, la Commissione potrà deliberare a maggioranza assoluta la decadenza del componente.
10. In caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di una commissaria o del commissario, escluse le consigliere comunali, procederà alla loro sostituzione l'organismo designante.

Art. 5  
Risorse

1. La Commissione utilizza i fondi messi a disposizione dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dall'Amministrazione comunale.
2. La Commissione propone l'utilizzo del Fondo per le Pari Opportunità appositamente istituito nel Bilancio comunale annuale ed altri capitoli idonei a finanziare iniziative promosse sulla base del piano preventivamente proposto dalla Commissione e concordato con la Giunta comunale.